

St. Gallen, 31. März 2025

Birgit Dickenmann
Direktwahl 071 282 35 79
birgit.dickenmann@ahv-ostschweiz.ch

Info 01/2025 – Informazioni utili nel settore delle assicurazioni sociali

Gentili signore, egregi signori,

qui di seguito desideriamo informarvi in merito agli sviluppi nell'ambito del 1° pilastro:

1. Dettagli della fattura Assegni familiari

Desidera consultare i dettagli della fattura degli assegni familiari in occasione di ogni conteggio dei contributi d'acconto? Qualora disponga di un login per il nostro portale clienti connect, può rivolgersi al nostro team Assegni familiari. Sblocheremo immediatamente per lei i dettagli della fattura. Dopo l'attivazione, potrà consultare i dettagli in qualsiasi momento in connect, accedendo a Contabilità e fattura – Estratto conto – Menu a tre punti – Allegato al conteggio.



Qualora non utilizzi ancora il nostro portale, la preghiamo di rivolgersi al nostro team Support connect. Saremo lieti di aiutarla e configureremo per lei l'accesso in modo tale da consentirle di sfruttare al meglio tutte le funzionalità.

2. Impedimento al lavoro – Diritto agli assegni familiari

In caso di assenza completa di un collaboratore dovuta a malattia o infortunio, si devono considerare numerosi aspetti rilevanti, tra cui anche gli assegni familiari. Il diritto agli assegni familiari sussiste ancora per il mese in cui è insorta l'incapacità al lavoro e per i tre mesi successivi. In seguito, tale diritto continuerà a sussistere se verrà raggiunto il reddito minimo mensile soggetto all'AVS di CHF 630.00 (a partire dall'01.01.2025). In proposito si deve tener presente che le indennità giornaliere per infortunio o malattia non sono soggette all'obbligo contributivo AVS. Inoltre, a titolo esemplificativo, l'indennità per vacanze o giorni festivi oppure la 13^a mensilità non danno diritto agli assegni familiari qualora queste componenti del salario vengano versate a una data posteriore a quella cui erano destinate.

Esempio: il signor ZY è inabile al lavoro dal 01.07.2024 al 15.06.2025, a causa di grave malattia. Conformemente al contratto stipulato, l'assicuratore d'indennità giornaliera in caso di malattia corrisponde a partire dal 31° giorno un'indennità giornaliera pari all'80% del salario assicurato, che comprende anche gli assegni familiari. Nel regolamento del personale è inoltre indicato che per 6 mesi si continuerà a versare il 100% del salario.

Salario CHF 5'000.00, pagamento continuato del salario (anticipo indennità giornaliera 80%) CHF 4'000.00, pagamento continuato del salario secondo il regolamento del personale 20% CHF 1'000.00, indennità giornaliera 80%, incl. assegni familiari (tre figli a CHF 230.00) CHF 4'552.00, reddito mensile soggetto all'obbligo contributivo AVS CHF 448.00. Il diritto sussiste fino al 31.10.2024 e successivamente a partire dal 01.06.2025.

Voglia contattare il nostro team Assegni familiari qualora un collaboratore si assenti per più di 4 mesi.

3. Lavoratori indipendenti – Deduzione degli interessi sul capitale proprio investito

Per l'anno 2024 è possibile dedurre dal reddito dell'attività lucrativa indipendente un interesse pari all'1,5% del capitale proprio investito nell'azienda.

I nostri collaboratori restano volentieri a vostra disposizione per eventuali domande.

Cordiali saluti

**Ostschweizerische Ausgleichskasse
für Handel und Industrie**



Andreas Fässler
Direttore